

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 1230/4109 sott. 44/B

Roma, 05 aprile 2006

OGGETTO: Aree riservate ai fumatori nei locali di pubblico spettacolo - Richiesta di chiarimenti.

Si riscontrano le note indicate a margine con le quali viene chiesto all'Ufficio scrivente un parere in merito alle caratteristiche, ai fini antincendio, che debbono possedere le aree riservate ai fumatori poste all'interno dei locali di pubblico spettacolo.

Al riguardo, corre l'obbligo di precisare che la problematica sollevata dal quesito in argomento presenta un duplice aspetto, da un lato quello sanitario finalizzato alla tutela della salute dei non fumatori e dall'altro quello attinente alla sicurezza antincendio.

Per il primo aspetto il Ministero della Salute, con propria circolare del 17 dicembre 2004, ha chiarito che le nuove prescrizioni (*sul divieto di fumo*) dell'art. 51 "tutela della salute dei non fumatori" della legge 16 gennaio 2003, n. 3 sono applicabili e vincolanti per la generalità dei locali chiusi privati aperti ad utenti o al pubblico, ivi compresi i locali di pubblico spettacolo, salva solo la facoltà di attrezzare, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, apposite aree riservate a fumatori.

Per il secondo aspetto è parere di questo Ufficio che le aree riservate a fumatori siano realizzate nel rispetto oltre che dell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, anche dell'art. 2 del decreto ministeriale 19 agosto 1996 per le quali sarà cura del Comando Provinciale VV.F. in base al caso specifico dare indicazioni e prescrizioni al riguardo.